



*Provincia di Avellino*

### **Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità**

**Determinazione N. 486 del 06/03/2025**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELL'ISTITUTO VANVITELLI LIONI - AUDITORIUM - CUP F32B23000630003 - CIG B40CED842D REVOCA IN AUTOTUTELA PROVVEDIMENTO N. 2704 DEL 07/12/2024**

#### **LA DIRIGENTE**

##### **Richiamati:**

- il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 adottato con Provvedimento Presidenziale n. 220 del 21.11.2024, successivamente aggiornato e ratificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 125 del 16.12.2024 e definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 131 del 23.12.2024;
- il Bilancio di previsione 2025-2027 il cui schema veniva adottato con Provvedimento Presidenziale n. 221 del 21.11.2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126 del 16.12.2024, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132 del 23.12.2024;
- il provvedimento Presidenziale n. 29 del 13.02.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

##### **Premesso che:**

- con determinazione n. 273 del 31/01/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei “lavori di adeguamento funzionale degli spazi dell’istituto Vanvitelli Lioni - AUDITORIUM” dell’importo complessivo di € 120.000,00 a firma dell’Ing. Sergio Davidde, della relativa documentazione tecnica e del quadro economico;
- con la medesima determinazione si autorizzava l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- il RUP, ing. Sergio Davidde trasmetteva, con nota protocollo n. 40766/2024, gli elaborati progettuali dei “lavori di adeguamento funzionale degli spazi dell’istituto Vanvitelli Lioni - Auditorium” - CUP F32B23000630003” dell’importo complessivo di € 120.000,00, importo

- dei lavori € 95.080,85 di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.608,62. E richiedeva che si procedesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, tramite la Piattaforma Mepa, a trattativa diretta con l'Operatore Economico, Costruzioni Delle Donne S.R.L., PIVA 02675070649, iscritto nella lista delle imprese di Consip Spa al relativo "bando";
- con id n. 4744364 veniva espletata una Trattativa diretta ai fini della stipula di un contratto per l'esecuzione delle prestazioni richieste, conclusasi con un'offerta da parte di Costruzioni Delle Donne S.R.L. pari ad € 72.915,19, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.608,62, per complessivi € 79.523,81, il tutto oltre Iva, ritenuta dal Rup congrua;
  - completate con esito positivo tutte le verifiche ed i controlli, eseguiti dal RUP, ai sensi dell'art. 55, comma 7 del D.lgs. N. 36/23 in capo all'aggiudicatario, circa il possesso dei requisiti di partecipazione tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sul portale ANAC si procedeva ad aggiudicare l'appalto con Determinazione N. 2704 del 07/12/2024, ai sensi dell'art. 17, comma 5 dlgs 36/2023;
  - con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2024/60465 l'impresa aggiudicataria notiziava la Provincia di Avellino di aver ricevuto notifica in data 26/11/2024, di informativa antimafia interdittiva e rigetto della richiesta di iscrizione nella cd. White List/iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso dalla Prefettura di Avellino, di cui al provvedimento prot. 101674 del 26/11/2024, e che lo stesso è stato impugnato dinnanzi alla Magistratura Amministrativa di prime cure;
  - con nota prot. interno n. 5006/2025 la Stazione Appaltante faceva richiesta alla Prefettura UTG di Avellino del provvedimento che aveva investito l'Impresa Costruzioni Delle Donne S.R.L.;
  - con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2025/6171 la Prefettura confermava di aver adottato nei confronti dell'impresa il provvedimento di informazione antimafia ut supra;

### **Considerato che:**

- l'informativa antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall'analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali.
- il sistema rappresenta una forma di tutela avanzata avverso il fenomeno della penetrazione della mafia nell'economia legale. L'emissione dei provvedimenti comporta l'esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche amministrazioni determinando a suo carico una particolare forma di incapacità giuridica;
- l'ANAC, con la Delibera del 26/03/2024, n. 159, ha svolto le seguenti considerazioni: ai sensi dell'art. 80, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 (il cui primo periodo è stato riprodotto nell'art. 94, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023), è stato operato un raccordo tra la disciplina antimafia e quella del Codice dei contratti, chiarendo che le situazioni valorizzate nel Codice antimafia ai fini dell'adozione della documentazione antimafia costituiscono cause di esclusione dalla gara, e non solo - ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 3, del D. Leg.vo 159/2011 - impedimenti alla stipula del contratto; il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo rilasciata dal Prefetto non lascia margini per ipotizzare esclusioni basate su accertamenti e valutazioni effettuate autonomamente dalla stazione appaltante; la stazione appaltante è tenuta a conformarsi alle risultanze degli accertamenti eseguiti dal Prefetto, e dunque procedere all'esclusione in presenza di una informativa interdittiva (si veda Interdittiva antimafia a carico dell'appaltatore e risoluzione del contratto);

**Dato atto che:**

- quale comprova di requisito, la comunicazione antimafia deve essere richiesta per contratti di appalto di valore compreso tra 150.000 euro e le soglie comunitarie, mentre l'informazione antimafia deve essere invece acquisita prima di stipulare contratti di appalto, il cui valore sia pari o superiore alle soglie comunitarie;
- l'appalto in oggetto è escluso da entrambe le fattispecie succitate e per tale motivazione le verifiche in capo all'aggiudicatario sono risultate positive all'esito dei controlli ed hanno escluso l'interrogazione alla BDNA;
- in presenza di un'informazione prefettizia che evidenzia la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa non residua in capo alla Stazione Appaltante, alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto competente all'adozione dell'interdittiva antimafia, dovendo, bensì, ai sensi dell'art. 94 e 95 comma 1 del D.Lgs. N°159/2011 prestare osservanza alla misura interdittiva, revocando doverosamente gli atti posti in essere ed astenendosi dallo stipulare il contratto d'appalto;
- per giurisprudenza pacifica, in ragione di quanto appena espresso, l'adozione dei provvedimenti di revoca conseguenti all'interdittiva antimafia non necessitano della previa comunicazione di avvio del provvedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;

**Tenuto conto che:**

- l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve tendere la procedura di acquisto;
- l'*agere* amministrativo deve essere improntato ai principi del risultato ed a quello della fiducia, che sono avvinti inestricabilmente con un nesso di reciproca implementazione e correlazione: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo;
- il progetto di che trattasi ha ad oggetto l'esecuzione di *interventi di manutenzione straordinaria* dell'Auditorium dell'Istituto Vanvitelli di Lioni, in particolare consiste nella realizzazione di cappotto termico;
- i lavori sono improcrastinabili e contingentati nelle tempistiche onde evitare di creare disagio all'attività didattica;
- nonostante non vi sia alcuna indicazione, nella nota trasmessa da Costruzioni Delle Donne S.R.L., circa la data di fissazione dell'udienza, non è possibile per questa SA attendere gli esiti di legge per tutto quanto innanzi detto;
- la revoca della procedura, ai sensi dell' art. 21 *quinquies* L. 241/1990, può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della procedura stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti;
- prima del perfezionamento del documento contrattuale, l'aggiudicazione è pacificamente revocabile e che con la procedura di gara in oggetto non si è perfezionato alcun vincolo contrattuale;
- l'esercizio di tale potere non arreca, nel caso de quo, danno all'Amministrazione né all'Operatore Economico sopra menzionato;

**Ritenuto pertanto**, necessario ed opportuno provvedere alla revoca in via di autotutela della determina di aggiudicazione n. 2704 del 07/12/2024 e di tutti gli atti connessi e conseguenti della procedura di cui alla TD avente id 4744364 espletata sul MEPA;

**Atteso:**

- che la scrivente ha competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, all'adozione del presente atto, giusta Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024 di conferimento dell'incarico quale Dirigente del Settore.3 Edilizia Scolastica e Patrimonio- Demanio –Viabilità ed *ad interim* del Settore. 4 Sviluppo strategico e assetto del territorio;
- che il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, da cui si rileva il rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) secondo cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati”;
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che, rispetto ai ruoli ricoperti nel suindicato procedimento amministrativo, né il Rup né la scrivente Dirigente incorre in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. art. 16 d.lgs. 36/2023;

**Verificato**, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 2025-2027 approvato con Provvedimento Presidenziale n. 9 del 16/01/2025;

**VISTI:**

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con Decreto legislativo 2023 n. 36;
- il D.Lgs. 209/2024 contiene nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici;

**DETERMINA**

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **revocare** in autotutela il Provvedimento sopracitato (determinazione n. 2704 del 07/12/2024) ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990;
2. **revocare** in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 la procedura MEPA avente id 4744364 di affidamento dei lavori di adeguamento funzionale degli spazi dell'istituto Vanvitelli Lioni - Auditorium;
3. **dare atto che** la revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
4. **di rendere disponibili le somme impegnate** a favore dell'O.E. Costruzioni Delle Donne SRL, P.IVA 02675070649, sul capitolo di bilancio n. 21240/9 affinché possano essere utilizzate per l'affidamento dell'appalto che avverrà con atto separato;
5. **autorizzare** il Rup alla revoca del Codice Identificativo Gara acquisito ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D. L. 187/2010 convertito con Legge 217/2010 per l'appalto de quo;
6. **non dover procedere** ad alcun indennizzo nei confronti della Ditta aggiudicataria;
7. **di rinviare** a successiva decisione direttoriale l'indizione di una nuova procedura;
8. **disporre** la comunicazione della revoca all'operatore economico indicato nel provvedimento sopracitato;
9. **procedere** ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, alla pubblicazione del presente atto, sul sito web istituzionale della Provincia di Avellino, sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016;
10. **attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.